



COMUNE DI VEZZA D'ALBA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

4

OGGETTO: IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE AI SENSI DELL'ART.243-BIS COMMA 8 LETTERA A) DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventi**, addì **ventisei**, del mese di **maggio**, alle ore **20:00**, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione in via telematica su piattaforma audio-video TECDIG (videoconferenza), come previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (art. 73), convertito con L. n.27 del 24/04/2020.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti
BONINO Carla	SINDACO	Audio video in Sala consiglio
STEFFANINO Giuseppe	VICE SINDACO	Audio video in Sala consiglio
GHIGLIONE Silvia	CONSIGLIERE	Audio video in Sala consiglio
BATTAGLINO Gianpaolo	CONSIGLIERE	Audio video in Sala consiglio
SELLONE Marco	CONSIGLIERE	Audio Video
GALLO Alex	CONSIGLIERE	Audio video in Sala consiglio
DANZI Rocco	CONSIGLIERE	Audio Video
PEZZUTO Italo	CONSIGLIERE	Audio video in Sala consiglio
BATTAGLINO Pier Angelo	CONSIGLIERE	Audio Video
GRASSO Enrico	CONSIGLIERE	Audio Video
COSTA Gian Piero	CONSIGLIERE	Audio Video
		Totale Presenti: 11
		Totale Assenti: 0

Stante l'emergenza COVID-19 la seduta è stata resa pubblica, in ottemperanza a quanto disposto con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 25/03/2020, mediante utilizzo di idoneo social network "YouTube".

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **DI NAPOLI DOTT.SSA Anna** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BONINO Carla** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 26/05/2020.

OGGETTO: IMU (Imposta Municipale Propria) – Determinazione Aliquote ai sensi dell'art. 243/bis comma 8 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. Provvedimenti.

Il Sindaco riferisce:

La Legge di Bilancio 2020 (L. 27/12/2019 n. 160) ha previsto l'abolizione, a decorrere dal 1.1.2020 dell'Imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nelle sue componenti relative all'Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), e l'unificazione delle due imposte nella nuova IMU. Restano, invece, in vigore le disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI).

Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006 N. 296, Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Il comma 779 art. 1 della L.160/2019 (Legge di Bilancio 2020), consentiva ai Comuni, in deroga all'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 e dell'art. 172, comma 1, lett. c) del T.U.E.L. di cui al D.LGS 267/2000, di approvare le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2000-2020 e comunque non oltre il 30 giugno 2020.

L'art. 138 del D.L. 19/5/2020 N. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha abrogato il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, allineando il termine di approvazione delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio.

Per il corrente anno il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, già prorogato al 31.3.2020 dal D.M. 25.12.2019 e al 30.4.2020 dal DM 28.2.2020, è stato da ultimo prorogato al 31.7.2020 ad opera del D.L. 17.3.2020 N. 18 conv. dalla L. 24.4.2020 n. 27.

E' comunque assicurata la retroattività delle delibere con effetto dal 1° gennaio 2020.

Nella nuova disciplina dell'IMU sono quasi del tutto scomparsi i rinvii alle disposizioni in materia di ICI nonché alle disposizioni di cui all'art. 13 del D.lgs 201/2001 e al D.lgs 23/2001; son invece riprese alcune disposizioni che in precedenza erano contenute in altri provvedimenti.

Come già per la precedente IMU, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. L'abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Sono confermate le definizioni di **fabbricato, abitazione principale, area fabbricabile e terreno agricolo.**

L'imposta è comunale e soggetto attivo dell'imposta è il Comune.

Soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.

- Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i moltiplicatori elencati al comma 745 dell'art. 1 L. 160/2019, alcuni dei quali già contenuti nella disciplina previgente.
- Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.
- Per il valore delle aree fabbricabili è riconfermata la disciplina previgente.

E' confermata la deduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale.

In linea generale, le aliquote vengono definite sommando le vigenti aliquote di IMU e TASI, lasciando quindi invariata la pressione fiscale.

Viene quindi meno la quota TASI dovuta dal detentore, che ora è dovuta, a titolo di IMU, dal proprietario dell'immobile.

L'aliquota di base è pari allo 0,86% e può essere aumentata sino all'1,06% o del tutto azzerata. Sono inoltre previste aliquote specifiche per determinante fattispecie:

-L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5% e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

-L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che fino all'anno 2019 erano soggetti a sola TASI, è pari allo 0,1% e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

-Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino al 2019 esenti IMU e soggetti a TASI, è prevista, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, fino all'anno 2021, un'aliquota base dello 0,1%. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, detti fabbricati saranno esenti dall'IMU.

-L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento.

Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%.

Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui all'art.1, commi da 750 a 753 della citata Legge di Bilancio 2020, l'aliquota di base è pari allo 0,86% e i Comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento.

A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% sino all'1,14% per cento, in sostituzione della maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

I Comuni negli anni successivi potranno solo ridurre la suddetta maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Solo a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, **potranno diversificare le aliquote** di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 L. 160/2019, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020.

In ogni caso, anche se non si intenderà diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote dovrà essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consentirà, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che formerà parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non sarà idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 saranno stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del MEF del prospetto delle aliquote.

Sono confermate le esenzioni dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi -dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Sono altresì confermate le esenzioni previste dalla disciplina previgente (immobili posseduti dallo Stato e dai Comuni, fabbricati con destinazione ad usi culturali ecc.) ad eccezione dell'esenzione per gli immobili posseduti dai pensionati AIRE.

E' confermato il versamento dell'imposta in due rate, la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre, con facoltà di pagare l'imposta in unica soluzione annuale, entro il 16 giugno.

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Il comma 762 dell'art. 1 dispone che, in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere sarà pari alla metà di quanto già versato a titolo di IMU e TASI per l'intero 2019.

E' tuttavia da ritenersi che, in caso di avvenuta approvazione delle aliquote 2020, il contribuente possa legittimamente liquidare l'imposta dovuta per il primo semestre sulla base delle aliquote già deliberate dall'Ente.

Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

In merito al **Regolamento** da adottare per la disciplina della nuova IMU, si evidenzia quanto segue:

nel ricostruire il quadro in cui si innesta la riforma dell'IMU devono essere considerate anche le ulteriori novità introdotte dalla L. 160/2019:

- In tema di presentazione della dichiarazione IMU, in pochi mesi si è passati dal termine del 31 dicembre, introdotto dal c.d. "decreto crescita" del luglio 2019, al ritorno al vecchio termine del 30 giugno dell'anno successivo quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni. Al riguardo, un Decreto Ministeriale di prossima emanazione approverà un nuovo modello di dichiarazione, stabilirà i casi in cui deve essere presentata e specifiche modalità telematiche di trasmissione. Nelle more i contribuenti potranno continuare ad utilizzare il vecchio modello.
- In tema di aliquote il comma 756 introduce, a decorrere dall'anno 2021, una limitazione alla potestà del Comune di diversificare le aliquote IMU, stabilendo che detta potestà possa esercitarsi esclusivamente con riferimento ad alcune fattispecie predeterminate, per la cui individuazione lo stesso comma 756 rinvia ad un Decreto del Ministero delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020.
- Il comma 757 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote dovrà essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo fiscale.
- Il comma 751 prevede, per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, un'aliquota base dello 0,1%, incrementabile fino allo 0,25% per l'anno 2021 e la totale esenzione dall'imposta a decorrere dal 1.1.2022

E' evidente che troppe disposizioni transitorie rendono difficoltosa, allo stato attuale, una regolamentazione dell'imposta da parte del Comune che cristallizzi in un unico atto tutti gli aspetti che riguardano la disciplina e la gestione della stessa.

Si ritiene pertanto utile rimandare l'adozione di uno specifico Regolamento per la disciplina dell'imposta.

Preso atto della nuova disciplina IMU, si rende ora necessario deliberare per l'anno 2020 la misura delle aliquote.

Per la determinazione **delle aliquote IMU a partire dall'anno 2020** occorre considerare la particolare situazione in cui si trova l'Ente.

In data 02/10/2019 con deliberazione n. 47 del Consiglio Comunale è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000;

La suddetta deliberazione è stata trasmessa, entro i termini di Legge, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per la Regione Piemonte ed al Ministero dell'Interno;

Nella suddetta deliberazione è stata illustrata la situazione finanziaria in cui versa il Comune;

L'art. 243-bis, c. 6, TUEL, dispone che *"il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate"*

In base all'art. 243 bis, comma 8, del TUEL *"al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:*

- a) *può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;*

Il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2019/2023, approvato con delibera C.C. n. 54/2019, per un totale di € 538.891,02, prevede il riassorbimento totale dell'esposizione debitoria in cinque anni attraverso:

- la manovra tariffaria sui tributi e sulle entrate proprie;
- la manovra di revisione della spesa corrente;

Nel Piano è stato previsto un incremento di tutti i tributi locali alle aliquote massime consentite.

In merito all'IMU (vigente alla data di approvazione del piano), è stato ipotizzato, con l'incremento di tutte le aliquote all'1,06%, un gettito di **€ 498.093,00**, con un incremento di € 126.898,00 rispetto all'accertato 2019 (pari a € 371.103,95), incremento arrotondato in via prudenziale a € 120.000,00.

Al gettito ipotizzato va aggiunto il gettito della "nuova IMU" derivante dalla tassazione degli immobili precedentemente esenti IMU, ma soggetti a TASI:

- strumentali agricoli, il cui gettito è ipotizzabile in € 5.910,00
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, il cui gettito non è al momento ipotizzabile avendone questo Ente deliberato l'azzeramento dell'aliquota TASI fino a tutto l'anno 2019.

Come già sopra citato, ai sensi dell'art. 1 comma 755 della citata Legge di Bilancio 2020, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e limitatamente agli immobili diversi da quelli di cui ai commi 750 (strumentali agricoli), 751 (costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita), 752 (terreni agricoli) e 753 (immobili classificati nella categoria "D") dell'art.1 L. 160/2019, è data facoltà ai Comuni di **umentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% sino all'1,14%** per cento, in sostituzione della maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

I Comuni negli anni successivi potranno solo ridurre la suddetta maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

La citata maggiorazione consisteva in un ulteriore margine di manovrabilità dello 0,8‰, che poteva essere utilizzato dal Comune per aumentare il limite della somma dell'IMU e della TASI (fino allo 0,68% per l'abitazione principale di categ. A/1, A/8 e A/9 e all' 1,14% per gli altri immobili- esclusi i terreni agricoli) oppure per aumentare il limite massimo dell'aliquota della TASI, vigente negli anni 2014 e 2015, elevandola dal 2,5‰, al 3,3‰.

Il Comune di Veza d'Alba, avendo deliberato fin dal 2014 l'azzeramento dell'aliquota TASI su tutte le tipologie di immobili diverse dall'abitazione principale, e, a partire dal 2015, su tutte le tipologie di immobili diverse dai fabbricati strumentali agricoli, non

rientra nell'ipotesi succitata, ossia non può fruire dell'ulteriore margine dello 0,8% sommato all'aliquota massima IMU.

Per l'anno 2019

Le aliquote **IMU** erano state confermate nelle seguenti misure:

- **aliquota di base 0,86** per cento;
- aliquota per abitazione principale APPARTENENTE ALLE SOLE CATEGORIE A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze **0,4** per cento;
- detrazione per abitazione principale (per le sole categorie A/1 A/8 A/9) **€ 200,00**;
- aliquota ridotta allo **0,76** per cento per l'unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado, a condizione che gli stessi la occupino a titolo di abitazione principale e vi risiedano anagraficamente, e per le relative pertinenze;
- aliquota di base ridotta allo **0,76** per cento per i terreni agricoli.

Le aliquote **TASI** erano state confermate nella seguente misura:

- | | |
|--|---------------|
| – fabbricati rurali ad uso strumentale | – 0,1% |
| – altri fabbricati (compresi i “beni merce”) | – ZERO |
| – aree fabbricabili | – ZERO |

Alla luce di tutto quanto premesso la Giunta Municipale, unitamente all'ufficio finanziario, ha esaminato ed analizzato lo schema di bilancio per l'esercizio 2020, le previsioni di spesa in esso contenute, la stima del gettito IMU 2020 predisposta dall'ufficio tributi elevando l'aliquota alla misura massima consentita per le varie tipologie di immobili, come da prospetto che segue:

- **aliquota di base** **1,06%**;
- aliquota per abitazione principale appartenente alle sole categorie A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze **0,6%**;
- detrazione per abitazione principale (**per le sole cat. A/1 A/8 A/9**) **€ 200,00**;
- aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale **0,1%**
- aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita **0,25%**

Il gettito IMU ipotizzabile per l'anno 2020, aggiornato, rispetto a quello previsto nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2019/2023, secondo le nuove disposizioni introdotte dalla L. 160/2019. risulterebbe il seguente:

Descrizione	.	gettito
Abitazioni principali - comune		0
Abitazioni principali categ. A1/A8/A9		0
Immobili cat. D - comune		44.878,00
Immobili cat. D - stato		113.690,00
Terreni agricoli - comune		96.026,00
Aree fabbricabili - comune		60.924,00

Altri fabbricati - comune		281.514,00
fabbricati rurali strumentali		5.910,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita		Non ipotizzabile
Totale comune		489.252,00(*)
Totale stato		113.690,00

(*) AL LORDO DELLA QUOTA TRATTENUTA DALLO STATO PER ALIMENTARE IL FSC (€ 90.325,10 – dato pubblicato dal Ministero) e dell'importo trattenuto ai sensi art. 3 D.L. 78-2015.

Le somme trattenute ai sensi D.L. 78-2015 vengono versate su apposito capitolo di entrata del Bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del F.S.C. del medesimo anno.

A consuntivo, la quota effettivamente trattenuta sul gettito IMU 2019, è stata, sulla base dei dati forniti dall'ufficio tributi, di € 144.081,45, comprensiva di € 90.325,10 per alimentazione FSC 2019 ed € 53.756,35 trattenuti dal Ministero ai sensi art. 3 D.L. 78-2015.

Pertanto, l'importo accreditato per l'anno 2019 risulta pari a € 218.438,00

Rispetto al gettito accertato 2019, si registrerebbe un incremento di € 126.733,00

E' da precisare che la stima di gettito elaborata nel dicembre 2019 dall'ufficio tributi per il Piano di Risanamento Finanziario approvato il 30/12/2019, era stata redatta sulla base degli importi versati dai contribuenti per ciascuna fattispecie immobiliare nell'anno 2018 (€ 371.104,00 totali), non essendo ancora definitivo il gettito 2019.

La stima elaborata per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 è stata invece effettuata sulla base degli importi versati per l'anno di imposta 2019 (€ 362.519,00). Lo scostamento rispetto al 2018 è dovuto presumibilmente a variazioni nell'assetto immobiliare del territorio nonché al fatto al fatto che, nell'anno 2019, sono stati ultimati i lavori di costruzione di alcuni immobili condominiali. Le imprese costruttrici non hanno quindi più versato l'imposta sulle aree fabbricabili e, nel contempo, non hanno versato imposta sugli immobili edificati e destinati alla vendita in quanto esenti.

Per quanto concerne il **Fondo di Solidarietà Comunale 2020**, rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'Interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del fondo.

Resta fermo quanto previsto in materia di ristoro ai Comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 4 dell'art. 1 della L. 208/2015.

All'art. 1 comma 850 della L. 160/2019 è prevista tuttavia una riduzione della dotazione del FSC in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai Comuni delle minori entrate TASI.

Ad oggi, secondo i dati provvisori pubblicati dal Ministero, utili alla formazione del Bilancio di Previsione 2020, l'ammontare del FSC per il Comune di Vezza d'Alba è pari a **€ 297.512,73** comprensivi di:

- € 71.823,80 rimborso abolizione TASI su abitazione principale
- € 645,91 rimborso agevolazioni IMU-tasi (LOCAZIONI, CANONE CONCORDATO E COMODATI)

- € 15.845,75 RIMBORSO AGEVOLAZIONE IMU TERRENI
- € 1.589,98 quota incremento art. 1 commi 848 e 849 L. 160/2019

Sempre in base ai dati provvisori pubblicati, la quota destinata ad alimentare il F.S.C. 2020 che verrà trattenuta sul gettito IMU è di € **90.325,10**, cui si aggiungeranno le somme trattenute ai sensi D.L. 78-2015.

Tutto ciò premesso,

Si propone al Consiglio Comunale di deliberare le aliquote della nuova IMU introdotta dalla L.160/2019, nella misura massima consentita per le varie fattispecie di immobili.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e concordando con le argomentazioni addotte;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006 N. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale dispone che l'Ente Locale delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione,

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, N. 296 il quale dispone che le delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote tributarie, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Dato atto che il regime transitorio previsto dalla L. 160/2019 per la nuova imposta IMU consente tuttavia ai Comuni di deliberare in materia di IMU anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, e comunque non oltre il 30.6.2020, e che in questo caso è comunque assicurata la retroattività delle delibere con effetto dal 1° gennaio 2020.

Dato atto che per il corrente anno il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, è stato prorogato al 31.7.2020 dal D.L. 17.3.2020 n. 18 conv. dalla L. 24.4.2020 N. 27.

Il Sindaco apre la discussione

Interviene il Consigliere Costa Gian Piero il quale contesta l'incongruenza tra l'importo degli stanziamenti IMU (stimati sull'aumento massimo delle aliquote) rilevato nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale e quello indicato nella presente deliberazione

Dopo aver dato risposta a questa contestazione Il Consigliere Costa Gian Piero si dichiara non soddisfatto e fa la seguente dichiarazione di voto per il gruppo di minoranza consiliare:

Voteremo contrari perché i cittadini vengono a pagare scelte sconsiderate.

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Battaglino Pier Angelo, Grasso Enrico e Costa Gian Piero), su n. 11 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1 -Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2 -Che, ai sensi dell'art. 243/bis comma 8 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. le aliquote della nuova IMU e la detrazione per abitazione principale sono determinate nelle seguenti misure:

aliquota di base	1,06%
Aliquota per abitazione principale (appartenente alle sole categorie A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze)	0,6%
Detrazione per abitazione principale (per le sole categ. A/1 A/8 A/9)	€ 200,00
aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,25%

3 -Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2020.

5 -Di dare atto che a far data dal 1.1.2020 sono abrogati i capi II e III del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) approvato con delibera C.C. n. 24 del 12/8/2014 e s.m.i.

6 -Di dare atto che, nelle more dell'adozione del Regolamento per la disciplina della nuova IMU, si rinvia alle norme vigenti in materia di IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla L. 27.7.2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente".

7 -Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998, come previsto dall'art. 13, comma 15/bis del DL 201/2011 introdotto dall'art. 15 Bis del DL 30/4/2019 n.34 (decreto crescita) conv. in L. in L.58 del 28.6.2019.

Successivamente con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Battaglino Pier Angelo, Grasso Enrico e Costa Gian Piero) su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: BONINO Carla

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI DOTT.SSA Anna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Vezza d'Alba, li 26/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI DOTT.SSA Anna

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 26/06/2020 al 11/07/2020 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000*).

Vezza d'Alba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NAPOLI DOTT.SSA Anna

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Vezza d'Alba, li 26/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI DOTT.SSA Anna

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Vezza d'Alba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NAPOLI DOTT.SSA Anna